

(N. 1929)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge portante « Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi », perfezionatosi nella legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stato riconosciuto opportuno di fissare a sei mesi dalla data di pubblicazione della legge la decorrenza di applicazione delle disposizioni suddette, onde agevolare l'operato delle

categorie interessate e degli stessi uffici finanziari nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di accertamento e di riscossione delle imposte gravanti sugli atti economici oggetto del provvedimento.

In relazione a tale esigenza, il termine iniziale di applicazione delle nuove disposizioni, previsto dall'articolo 33 del disegno di legge in questione al primo gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore del-

la legge, è stato sostituito con quello del « primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Atteso che la sopra ricordata legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1961, n. 299, e che, pertanto, essa troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 1962, si rende necessario armonizzare a tale decorrenza il disposto dell'articolo 31 del provvedimento stesso, disciplinante il trattamento tributario dei contratti di assicurazione e vitalizi in corso al 1° gennaio 1962, nonchè integrare l'articolo 33 con una norma di carattere transitorio che stabilisca le modalità di pagamento dell'imposta per i premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori per il periodo di tempo 1° luglio-31 dicembre 1962.

Disposizioni in tali sensi sono più che indispensabili ove si consideri che, stabilito come sopra detto nel 1° luglio 1962 il termine di applicazione della nuova legge, il primo pagamento del tributo relativo ai premi ed accessori in parola verrebbe a rendersi obbligatorio, per effetto del disposto dell'articolo 9, soltanto nel mese di giugno 1963, vulnerando uno dei principi

informativi della legge stessa e cioè quello di consentire all'Erario la percezione anticipata, sia pure in misura provvisoria, dell'imposta. Verrebbe altresì meno la soluzione di continuità nel pagamento di essa da parte degli assicuratori, i quali, pur avendo incassato l'importo del tributo all'atto della riscossione del premio, lo verserebbe in un notevole prosieguo di tempo, traendone indubbi vantaggi.

Nei confronti, infine, dei contratti in corso al 1° gennaio 1962, le disposizioni dell'articolo 33 conferirebbero alla legge efficacia retroattiva, con notevole aggravio di ordine contabile-amministrativo derivante dalle modificazioni, in aumento od in diminuzione, apportate alle preesistenti aliquote d'imposta.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, composto di due articoli che, nella loro formulazione, provvedono a coordinare il termine dell'articolo 31 con quello dell'articolo 33 ed integrano quest'ultimo articolo con le norme che stabiliscono, nella prima applicazione di essa legge, le modalità di accertamento e di pagamento della imposta concernente i premi ed accessori pagati agli assicuratori per il periodo di tempo 1° luglio-31 dicembre 1962.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:

« Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data ».

**Art. 2.**

L'articolo 33 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è integrato con i seguenti commi:

« Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori nel secondo semestre dell'anno 1962, gli stessi sono tenuti a presentare all'Ufficio del registro competente, entro il 31 agosto dello stesso anno e con le modalità di cui all'articolo 9, una denuncia dei premi ed accessori, distinti per categorie di assicurazioni e contratti di rendita vitalizia, che si presume possano essere incassati durante tale semestre.

Sulla base della denuncia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il semestre stesso, la quale deve essere corrisposta in due rate eguali scadenti il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 1962.

La liquidazione definitiva dell'imposta sarà effettuata sulla base della denuncia dei premi ed accessori che gli assicuratori debbono presentare, a' termini e per gli effetti del predetto articolo 9, entro il 31 maggio 1963. Nella denuncia dovranno essere distintamente indicati i premi ed accessori incassati nel primo e nel secondo semestre 1962.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva saranno conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno 1963 relativa al pagamento dell'imposta liquidata in via provvisoria per tale anno.

Per il pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori fino a tutto il 30 giugno 1962 restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281; per i premi ed accessori incassati entro il sopradetto termine ed iscritti nel registro dei premi successivamente al termine stesso, gli assicuratori sono tenuti a presentare una denuncia complementare entro il 30 settembre 1962 corrispondendo l'imposta relativa nei 15 giorni successivi. Restano altresì ferme le disposizioni degli articoli 6 e 28 del citato regio decreto n. 3281 per le assicurazioni marittime ed aeree e per i contratti di rendita vitalizia stipulati fino a tutto il 30 giugno 1962 ».